

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI** **POLIZIA MORTUARIA**

(D.P.R. n° 285 del 10 Settembre 1990)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° **23** del **30 Maggio 2000**

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° **14** del **22 Marzo 2001**

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° **53** del **25 Ottobre 2002**

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° **27** del **23 Maggio 2003**

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° **26** del **13 Luglio 2011**

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. **53** del **8 Novembre 2017**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### ***CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI***

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

#### ***CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI***

- Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

#### ***CAPO III – FERETRI***

- Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 Piastrina di riconoscimento

#### ***CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI***

- Art. 12 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 13 Privativa ed esercizio del trasporto funebre
- Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 15 Orario dei trasporti
- Art. 16 Norme generali per i trasporti
- Art. 17 Riti Religiosi
- Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 20 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

### **TITOLO II – CIMITERI**

#### ***CAPO I – CIMITERI***

- Art. 25 Cimitero principale
- Art. 26 Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 27 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 29 Ammissione nei cimiteri siti nelle frazioni

#### ***CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE***

- Art. 30 Disposizioni generali
- Art. 31 Piano regolatore cimiteriale

#### ***CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE***

- Art. 32 Inumazione
- Art. 33 Cippo
- Art. 34 Tumulazione
- Art. 35 Deposito provvisorio

#### ***CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI***

- Art. 36 Esumazioni ordinarie
- Art. 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 38 Esumazione straordinaria
- Art. 39 Estumulazioni
- Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 41 Raccolta delle ossa
- Art. 42 Oggetti da recuperare
- Art. 43 Disponibilità dei materiali

#### ***CAPO V – CREMAZIONE***

- Art. 44 Crematorio
- Art. 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 46 Urne cinerarie

#### ***CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI***

- Art. 47 Orario
- Art. 48 Disciplina dell'ingresso
- Art. 49 Divieti speciali
- Art. 50 Riti funebri
- Art. 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 52 Fiori e piante ornamentali
- Art. 53 Materiali ornamentali

### **TITOLO III – CONCESSIONI**

#### ***CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE***

- Art. 54 Sepulture private
- Art. 55 Durata delle concessioni
- Art. 56 Modalità di concessione
- Art. 57 Uso delle sepolture private
- Art. 58 Manutenzione
- Art. 59 Costruzione dell'opera – Termini

#### ***CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE***

- Art. 60 Divisione, subentri
- Art. 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 62 Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 63 Rinuncia a concessione di aree parziale o totale costruzione
- Art. 64 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 75 o perpetua

#### ***CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE***

- Art. 65 Revoca
- Art. 66 Decadenza
- Art. 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 68 Estinzione

### **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### ***CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI***

- Art. 69 Accesso al cimitero
- Art. 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 71 Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 72 Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 73 Introduzione e deposito di materiali
- Art. 74 Orario di lavoro
- Art. 75 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 76 Vigilanza
- Art. 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

## ***CAPO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI***

Art. **78** Funzioni – Licenza

Art. **79** Divieti

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### ***CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE***

Art. **80** Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. **81** Mappa

Art. **82** Annotazioni in mappa

Art. **83** Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. **84** Schedario dei defunti

Art. **85** Scadenziario delle concessioni

### ***CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI***

Art. **86** Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. **87** Cautele

Art. **88** Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

Art. **89** Rinnovo contratti in essere

Art. **90** Tariffe

## **Allegato A – MODALITÀ OPERATIVE PER SEPOLTURE CIMITERIALI PRIVE DI CONCESSIONE**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

## **TITOLO I**

### ***CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI***

#### **Art. 1**

##### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2**

##### ***Competenze***

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

#### **Art. 3**

##### ***Responsabilità***

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico, e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 4**

##### ***Servizi gratuiti e a pagamento***

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
  - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
  - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal successivo art. 10.
3. I servizi di cremazione e di inumazione in campo comune sono gratuiti nel caso di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Negli altri casi, i suddetti servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto della Giunta Comunale.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe che vengono annualmente aggiornate con delibera della Giunta Comunale.

#### **Art. 5**

##### ***Atti a disposizione del pubblico***

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura o chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### ***CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI***

#### **Art. 6**

##### ***Depositi di osservazione ed obitori***

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri; in questo locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. , in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/64, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### ***CAPO III – FERETRI***

#### **Art. 7**

##### ***Deposizione della salma nel feretro***

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 8**

##### ***Verifica e chiusura feretri***

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art. 9**

##### ***Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti***

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.90, n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa , l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura , corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui l'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, N. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
    - è sufficiente il feretro di legno con spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
  - e) cremazione:
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente.
3. Se una salma già sepolta , viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a naturalizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 10**

##### ***Fornitura gratuita di feretri***

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lett. a) e lett. e) sub. 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato Responsabile dei Servizi sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **Art. 11**

##### ***Piastrina di riconoscimento***

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### ***CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI***

#### **Art. 12**

##### ***Modalità di trasporto e percorso***

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Il corteo funebre dovrà svolgersi unicamente, nel territorio di Ornago, dalla Chiesa o luogo ove si svolgono le esequie proseguendo verso il cimitero.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'Ufficio Comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei servizi di Igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Art. 13**

##### ***Privativa ed esercizio del trasporto funebre***

1. L'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale, stabilirà se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato:
  - dal Comune e con diritto di privativa;
  - da terze ditte autorizzate all'esercizio del trasporto funebre.
2. Da parte dei privati non può essere eseguito nessun trasporto di salme.
3. Il Comune può provvedere direttamente ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 8.6.1990, n. 142; i termini di espletamento del servizio di trasporto funebre, sono regolati da apposito contratto stipulato tra il Comune e la Ditta appaltatrice.

#### **Art. 14**

##### ***Trasporti gratuiti e a pagamento***

1. I trasporti funebri sono a pagamento se vengono richiesti servizi o trattamenti speciali o comunque se il feretro sia diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10.
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

#### **Art. 15**

##### ***Orario dei trasporti***

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. Il responsabile dell'Ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

#### **Art. 16**

##### ***Norme generali per i trasporti***

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Art. 17**

##### ***Riti Religiosi***

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 18**

##### ***Trasferimento di salme senza funerale***

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 19**

##### ***Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività***

1. Nel caso di morte di malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o, la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 20**

##### ***Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione***

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con provvedimento del Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al provvedimento del Sindaco è successivamente allegato, ove necessario, la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 21**

##### ***Trasporti in luogo diverso dal cimitero***

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 22**

##### ***Trasporti all'estero o dall'estero***

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/37 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28/29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

### **Art. 23**

#### ***Trasporto di ceneri e resti***

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 5 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

### **Art. 24**

#### ***Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio***

1. Nel caso in cui il Comune dovesse provvedere direttamente al servizio di trasporto funebre le rimesse dovranno rispettare le disposizioni di cui ai successivi paragrafi.
2. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Responsabile del servizio tecnico, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
3. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
4. Nel caso di concessione a terzi i requisiti delle rimesse saranno gli stessi e verificati dall'A.S.L. competente per territorio.
5. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in casi di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio.

## **TITOLO II – CIMITERI**

### ***CAPO I – CIMITERI***

#### **Art. 25**

##### ***Cimitero principale***

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/34 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero principale ubicato in via Santuario.

#### **Art. 26**

##### ***Disposizioni generali - Vigilanza***

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del servizio tecnico comunale.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22,23 e 25 della Legge 8/6/90 n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

#### **Art. 27**

##### ***Reparti speciali nel cimitero***

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati al piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti al culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 28**

##### ***Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali***

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o parenti ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliati agli affini, fino al terzo grado.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale e di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

#### **Art. 29**

##### ***Ammissione nei cimiteri siti nelle frazioni***

1. Negli eventuali cimiteri siti nelle frazioni i criteri di ammissione sono gli stessi di cui al precedente articolo 28, ad esclusione di quanto previsto per i reparti speciali.

## ***CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE***

#### **Art. 30**

##### ***Disposizioni generali***

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/90 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/90 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 e dal successivo art. 31.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede, sulla scorta degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, il Responsabile del servizio tecnico con propria ordinanza.

#### **Art. 31**

##### ***Piano regolatore cimiteriale***

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere adottato il piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, in conformità al D.P.R. 285/1990. Con cadenza triennale si dovrà procedere alla revisione del medesimo.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. Si applica l'art. 50 della legge 8/6/90 n. 142.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - campi di inumazione comune;
  - campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - tumulazioni individuali (loculi);
  - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;
  - cellette ossario e cinerarie;
  - ossario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, devono risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 1079/90 , N. 285.
6. Il piano regolatore cimiteriale, individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 32**

##### ***Inumazione***

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione.

#### **Art. 33**

##### ***Cippo***

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazioni è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, nella forma e dimensione previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nelle sepolture private, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie e altezza previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

#### **Art. 34**

##### ***Tumulazione***

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

#### **Art. 35**

##### ***Deposito provvisorio***

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi che il Comune terrà a disposizione, previo pagamento del canone di concessione provvisoria, fissato nella misura di 1/30 (un trentesimo) della tariffa in vigore per la normale concessione trentennale di un loculo.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato o cappella di famiglia, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
  - c) per coloro che devono effettuare lavori di modifica o ripristino di tombe a terra private;
  - d) per coloro che devono effettuare operazioni di esumazione o estumulazione da sepolture già a loro concesse e tuttora in uso, al fine dell'eventuale trasferimento di salme o resti ad altro tipo di sepoltura.
3. La durata della concessione di deposito provvisorio è fissata in un anno, rinnovabile successivamente, previo pagamento del canone stabilito al comma 1, per altre due volte, fino al raggiungimento del tempo massimo di tre anni di sepoltura in loculo provvisorio. Le frazioni di anno vengono considerate come anni interi. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. Se allo scadere del tempo massimo di sepoltura provvisoria di tre anni, non fosse ancora stata effettuata l'estumulazione, il concessionario potrà decidere se lasciare definitivamente la salma nel loculo in cui è tumulata, stipulando per esso un normale contratto, oppure eseguire a proprie spese l'estumulazione e destinare la salma ad altra sepoltura definitiva.
5. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### ***CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI***

#### **Art. 36**

##### ***Esumazioni ordinarie***

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del servizio tecnico stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

#### **Art. 37**

##### ***Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie***

1. E' compito del Responsabile del servizio tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio tecnico curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno tre mesi prima della data prevista.

### **Art. 38**

#### ***Esumazione straordinaria***

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

### **Art. 39**

#### ***Estumulazioni***

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 30 anni.  
Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta del concessionario, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 30 anni;
  - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da personale autorizzato secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio tecnico può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 40**

#### ***Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento***

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento delle relative spese.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### **Art. 41**

#### ***Raccolta delle ossa***

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **Art. 42**

##### ***Oggetti da recuperare***

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 43**

##### ***Disponibilità dei materiali***

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### ***CAPO V – CREMAZIONE***

#### **Art. 44**

##### ***Crematorio***

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### **Art. 45**

##### ***Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione***

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

**Art. 46**  
**Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/90 , n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
3. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari a tale scopo.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

**CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI**

**Art. 47**  
**Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di Polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

**Art. 48**  
**Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
  - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

**Art. 49**  
**Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - introdurre oggetti irriverenti;
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio tecnico;
  - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 50**

##### ***Riti funebri***

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio tecnico.

#### **Art. 51**

##### ***Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni***

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti cippi, croci, come da art. 33.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del servizio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 52**

##### ***Fiori e piante ornamentali***

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 53**

##### ***Materiali ornamentali***

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi , i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risalto gli stessi criteri stabiliti dall'art. 43 in quanto applicabili.

## **TITOLO III – CONCESSIONI**

### **CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 54**

##### ***Sepulture private***

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (cappelle di famiglia fuori terra in cui sia possibile in ogni momento entrare e accedere ai loculi o agli ossari).
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (inumazioni in campo comune, loculi e ossari);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe interrato multiple).
4. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/90 n. 142 e successive modifiche, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, il/i concessionario/ri;
  - l'eventuale indicazione delle salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. Per le concessioni relative a posti tomba interrati è ammesso un numero massimo di due cassoni in posizione verticale.

#### **Art. 55**

##### ***Durata delle concessioni***

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.
2. La durata è fissata:
  - a) in 75 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia entro terra o fuori terra in cui sia possibile in ogni momento entrare e accedere ai loculi o agli ossari);
  - b) in 50 anni per gli ossari;
  - c) in 30 anni per i loculi e le tombe interrate singole e multiple;
  - d) in 10 anni per le inumazioni in campo comune.

3. Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è possibile il rinnovo della stessa con le seguenti modalità, salvo particolari condizioni che non ne consentano il rinnovo per revisione maglie o carenza di posti:
  - a) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettera a), sono consentiti rinnovi ad oltranza della durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
  - b) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettere b) e c), è consentito un solo rinnovo della durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
  - c) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettera d) non è consentito alcun rinnovo.
4. Nei casi di concessione perpetua (ora 99 anni), qualora durante il periodo di concessione, la salma dovesse essere oggetto di estumulazione anticipata, riduzione a resti, o trasferita ad altra sepoltura, l'atto di concessione si considererà annullato e l'efficacia degli accordi in esso contenuti esaurita, con la conseguente perdita del diritto di perpetuità (99 anni).  
La nuova durata della concessione sarà quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto, decorrente dal momento in cui la tomba viene aperta per far posto alla nuova sepoltura, ai sensi del Regolamento vigente

### **Art. 56**

#### ***Modalità di concessione***

1. La concessione per le sepolture indicate al precedente art. 55 comma 2 lettere b), c) e d), è consentita solo in presenza dell'evento morte, quindi solo nel caso che vi siano una salma o dei resti mortali da tumulare.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Qualora vi siano o si rendano disponibili loculi o tombe nei lotti di non ultima costruzione questi dovranno essere assegnati prioritariamente rispetto a quelli di nuova costruzione.
3. L'assegnazione dei loculi avviene procedendo in senso verticale dal loculo in alto verso il basso, a completamento della colonna si passerà a quella successiva partendo dal loculo in basso procedendo verso l'alto fino ad esaurimento della colonna, per poi proseguire nella colonna successiva ripartendo dall'alto, fino al totale esaurimento della campata. In deroga all'assegnazione in ordine progressivo, ma sempre all'interno della campata in uso, potranno essere direttamente assegnati loculi situati nelle file più basse (prima e seconda), qualora il coniuge o il convivente superstite, residente nel Comune di Ornago, o un parente in linea retta di primo grado rispetto al defunto, residente nel Comune di Ornago, sia portatore di handicap con impossibilità di deambulazione, ovvero di invalidità tale da impedire l'uso delle scalette adibite all'accesso dei loculi alti. Tale infermità dovrà essere comprovata da idonea certificazione sanitaria secondo la normativa vigente. Il medesimo criterio viene applicato anche per l'assegnazione dei loculi nei lotti di non recente costruzione.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione può inoltre essere effettuata, in deroga al comma 1:
  - a) favore del coniuge o convivente superstite del defunto che abbia compiuto il 75° anno di età, residente nel Comune di Ornago che può richiedere la concessione anticipata (prenotazione) di un solo loculo oppure di un solo ossario, riservato alla sua futura tumulazione, attiguo a quello coniuge defunto e assegnato seguendo il criterio indicato al comma 3
  - b) a favore di chiunque intenda usufruire di una tomba interrata multipla, che può richiedere la concessione anticipata di un totale di due posti interrati, uno dei quali destinato alla sepoltura del defunto, mentre l'altro riservato ai parenti definiti dall'art. 28 comma 1 (solo nel caso siano disponibili tombe multiple a quattro posti potranno essere concessi n. 4 posti in tutto di cui uno destinato alla sepoltura del defunto)
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 54 commi 2 e 3, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Nei casi di ampliamento dei cimiteri è data facoltà al Comune di precedere alla prevendita dei manufatti di nuova costruzione. All'atto della prenotazione il richiedente dovrà corrispondere la relativa quota nella misura che verrà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione comunale.
8. La stipulazione di un atto di concessione, oltre che per un seppellimento da eseguire, può avvenire anche nei casi di seguito riportati.

**RINNOVO:** riconferma della concessione in scadenza, per la durata e previo pagamento del corrispettivo economico specificati all'art. 55 comma 3.

**CAMBIO DI SEPOLTURA:** atto per trasferire salme o resti ad altra sepoltura dello stesso tipo oppure ad un tipo diverso di sepoltura all'interno del cimitero comunale. Può avvenire nei seguenti casi:

- a) per decisione del Comune, in seguito ad esigenze di ordine generale: in questo caso il Comune provvede in proprio ed assegna una pari sepoltura;
- b) per richiesta del concessionario: in questo caso il concessionario perderà qualsiasi diritto sulla sepoltura abbandonata ed avrà la facoltà di stipulare una nuova concessione standard per il tipo di sepoltura scelto, previo pagamento del relativo corrispettivo economico in vigore.

**ADEGUAMENTO DI SCADENZA:** è un atto con cui si proroga la scadenza di una concessione al fine di consentire la permanenza del feretro per un periodo di anni trenta e viene stipulato previo pagamento di un corrispettivo economico, stabilito dalla Giunta Comunale, quale conguaglio per la proroga della durata della concessione.

Nel caso di sepolture di cui al comma 5 lett.a) (LOCULI) non è consentito adeguare la scadenza della concessione relativa al primo dei due loculi occupati

Nel caso di sepolture di cui al comma 5 lett. b) (TOMBE) è obbligatorio adeguare la scadenza della concessione relativa a tutti i posti inclusi nella medesima tomba al fine di consentire la permanenza di trenta anni alla salma tumulata per ultima in ordine cronologico.

Per le concessioni degli OSSARI non è consentito alcun adeguamento di scadenza.

## **Art. 57**

### ***Uso delle sepolture private***

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al terzo grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno (cinque) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **Art. 58**

### ***Manutenzione***

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
  - le cappelle gentilizie.

#### **Art. 59**

##### ***Costruzione dell'opera – Termini***

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## ***CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE***

#### **Art. 60**

##### ***Divisione, subentri***

1. La concessione può avere come intestatari un massimo di due richiedenti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova l'applicazione l'art. 3 – comma 1 – del D.P.R. 20.10.1998, n. 403; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, la individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso dell'unico concessionario o di entrambi i concessionari, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della Concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsa la durata della concessione in essere, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 61**

##### ***Rinuncia a concessione a tempo determinato***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 62**

##### ***Rinuncia a concessione di aree libere***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 63**

##### ***Rinuncia a concessione di aree parziale o totale costruzione***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
  - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari a 1/150 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata con un massimo di anni residui pari a 75.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordi sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 64**

##### ***Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 75 o perpetua***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/150 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata con un massimo di anni residui pari a 75.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### ***CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE***

#### **Art. 65**

### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio tecnico, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 66**

#### ***Decadenza***

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - in caso di violazione del divieto di concessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 56, penultimo comma;
  - quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
  - quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di tre mesi consecutivi e comunque per tutto il mese di novembre.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

### **Art. 67**

#### ***Provvedimenti conseguenti la decadenza***

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del servizio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 68**

#### ***Estinzione***

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 1079790 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

## **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### ***CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI***

#### **Art. 69**

##### ***Accesso al cimitero***

1. Il Comune può provvedere direttamente ai lavori nel cimitero, mediante concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 8.6.1990, n. 142; i termini di espletamento dei lavori e la loro quotazione sono regolati da apposito contratto stipulato tra il Comune e la Ditta appaltatrice.
2. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ovvero possono rivolgersi alla ditta convenzionata con il Comune.
3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
4. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio tecnico.
6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.
8. L'Amministrazione Comunale con successivo atto si riserva di istituire apposito albo delle imprese autorizzate, convenzionando altresì i prezzi delle prestazioni ricorrenti al fine di evitare speculazioni indebite. Sino alla data di istituzione dell'albo resta in vigore il primo comma del presente articolo.

#### **Art. 70**

##### ***Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri***

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del servizio tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 1079/90 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei è fissato come segue:
  - in numero non superiore a due, posizionati uno sopra l'altro, per concessioni di aree a tumulazione;
  - in numero uno per i colombari;
  - in numero fissato all'atto di approvazione dei progetti delle opere murarie per le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie.
4. Nel campo comune di inumazione, può essere collocata solamente una salma per ogni posto assegnato. Nei loculi e nelle tombe interrato multiple, invece, è possibile inserire anche urne contenenti resti o ceneri che di norma andrebbero riposte negli ossari: in questo caso, è previsto il pagamento non solo del posto occupato dalla salma (il loculo o la tomba interrato), ma anche della quota corrispondente alla tariffa in vigore per la concessione dell'ossario per ogni resto inserito.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, l'ingombro dei monumenti nelle aree a tumulazione deve essere di cm 90 x 190 misurato in pianta, e raccordati ai monumenti confinanti con calcestruzzo posato in modo tale da mantenere la livelletta di scolo delle acque piovane.
7. Per concessioni riguardanti più tumuli contermini è consentito l'affiancamento del monumento alla condizione che non faccia corpo unico e che sia garantita la deposizione dei feretri mediante semplice rimozione della lastra di copertura, senza opere di scavo.
8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio tecnico comunale.

9. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
10. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
11. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico.
12. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Art. 71**

##### ***Responsabilità – Deposito cauzionale***

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 72**

##### ***Recinzione aree – Materiali di scavo***

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 73**

##### ***Introduzione e deposito di materiali***

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio tecnico comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Art. 74**

##### ***Orario di lavoro***

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere all'ufficio.

#### **Art. 75**

##### ***Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti***

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 76**

##### ***Vigilanza***

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ed adottare i provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito di cui all'art. 71.

#### **Art. 77**

##### ***Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri***

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - ricevere compensi sotto qualsiasi forma, e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## ***CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI***

#### **Art. 78**

##### ***Funzioni – Licenza***

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n. 285.

**Art. 79**

***Divieti***

1. E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### ***CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE***

#### **Art. 80**

##### ***Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti***

1. All'interno del cimitero principale e degli altri cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti, di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Art. 81**

##### ***Mappa***

1. Presso l'ufficio tecnico comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relativi ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 82**

##### ***Annotazioni in mappa***

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - generalità del defunto o dei defunti;
  - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - gli estremi del titolo costitutivo;
  - la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - la natura e la durata della concessione;
  - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

#### **Art. 83**

##### ***Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali***

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del DPR 10/9/90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo. Applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 84**

##### ***Schedario dei defunti***

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - le generalità del defunto;
  - il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

#### **Art. 85**

##### ***Scadenziario delle concessioni***

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio tecnico predisponde, entro il mese di Settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, al fine di comunicare agli interessati l'ormai prossima conclusione del contratto in essere.

### ***CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI***

#### **Art. 86**

##### ***Efficacia delle disposizioni del regolamento***

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sono immediatamente esecutive.
2. Per le concessioni ed i rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento sarà applicata la seguente casistica:
  - a) ove siano presentati contratti o concessioni che comprovino un diritto d'uso perpetuo, tale diritto d'uso sarà tramutato in 99 anni, a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. 285/90;
  - b) ove siano presentati contratti o concessioni che comprovino un diritto d'uso a tempo determinato, la durata di tale diritto si intende confermata;
  - c) ove sia impossibile presentare contratti o concessioni che comprovino un diritto d'uso perpetuo o a tempo determinato, a ciascun tipo di tomba (loculi, ossari, tombe interrate, cappelle di famiglia fuori terra) verranno applicate le specifiche condizioni indicate nella tabella allegata "B" ("Modalità operative per sepolture cimiteriali prive di concessione") con decorrenza della concessione a partire dalla data di morte della salma o dei resti tumulati; qualora tale data risultasse palesemente incompatibile con l'epoca di edificazione dei rispettivi loculi od ossari, la decorrenza verrà calcolata a partire dalla presunta data di costruzione della tomba occupata, con possibilità di eseguire l'adeguamento di scadenza per i posti prenotati.
3. Le concessioni che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultassero già scadute, potranno essere rinnovate con le modalità previste dall'art. 55 comma 3, con la differenza che la decorrenza del rinnovo non sarà dalla data di stipula del contratto, ma dalla data di scadenza della vecchia concessione.

#### **Art. 87**

##### ***Cautele***

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 88**

##### ***Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria***

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, spetta al Responsabile del servizio tecnico comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della legge 25 marzo 1993 n. 81.

#### **Art. 89**

##### ***Rinnovo contratti in essere***

1. In conseguenza a quanto riportato nel presente regolamento è fatto divieto di erigere su aree contigue a singola concessione monumenti, edicole o altri manufatti che occupino le stesse senza soluzione di continuità, in quanto, in tali casi, si dovrà procedere alla revisione del contratto secondo la struttura vigente per tombe di famiglia, ad eccezione delle tombe esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento alla condizione che vengano rispettati i contratti in essere, e di quelle aventi le caratteristiche di cui all'art 70 punto 7 del presente regolamento.
2. Il rinnovo dei contratti relativi a quest'ultima fattispecie sarà consentito solo fino al completamento dei posti oggi disponibili. Nel caso di esumazione non sarà considerato disponibile tale posto e si dovrà procedere ai sensi del vigente regolamento.

#### **Art. 90**

##### ***Tariffe***

1. Le tariffe delle concessioni cimiteriali vengono annualmente aggiornate con delibera della Giunta Comunale.

## **ALLEGATO "A" – MODALITÀ OPERATIVE PER SEPOLTURE CIMITERIALI PRIVE DI CONCESSIONE**

(art. 86 comma 2 lettera c)

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DURATA E DECORRENZA</b>	<b>NOTE</b>
UN LOCULO – Singolo individuo Deceduto prima del 15/06/1992	50 anni dalla data di morte dell'occupante	Rinnovabile alla scadenza per 30 anni
UN LOCULO – Singolo individuo Deceduto dopo il 16/06/1992	30 anni dalla data di morte dell'occupante	Rinnovabile alla scadenza
DUE LOCULI – Marito e moglie Entrambi deceduti prima del 15/06/1992	50 anni dalla data di morte della prima salma se garantiscono almeno 30 anni per la seconda salma; altrimenti 30 anni dalla data di morte della seconda salma	Non rinnovabili per i 50 anni e rinnovabili per i 30 anni
DUE LOCULI – Marito e moglie Entrambi deceduti, almeno uno dopo il 16/06/1992	30 anni dalla data di morte della seconda salma	Rinnovabili alla scadenza
DUE LOCULI – Marito e moglie Uno deceduto prima del 15/06/1992 e l'altro prenotato	50 anni dalla data di morte del coniuge defunto, con eventuale pagamento della quota di adeguamento scadenza di entrambi i loculi a 30 anni dalla data di morte della seconda salma qualora, al momento dell'utilizzo del posto prenotato, per la seconda salma non vi sia un residuo di almeno 30 anni di sepoltura	Non rinnovabili per i 50 anni e rinnovabili per i 30 anni
DUE LOCULI – Marito e moglie Uno deceduto dopo il 16/06/1992 e l'altro prenotato	30 anni dalla data di morte del coniuge defunto, con pagamento della quota di adeguamento scadenza di entrambi i loculi a 30 anni dalla data di morte della seconda salma, al momento dell'utilizzo del posto prenotato	Rinnovabili alla scadenza
UN OSSARIO – Singolo individuo	50 anni dalla data di morte dell'occupante	Rinnovabile alla scadenza
DUE OSSARI – Marito e moglie Entrambi deceduti	50 anni dalla data di morte del secondo resto o ceneri	Rinnovabili alla scadenza
DUE OSSARI – Marito e moglie Uno deceduto e l'altro prenotato	50 anni dalla data di morte del coniuge defunto, con pagamento della quota di adeguamento scadenza di entrambi gli ossari a 50 anni dalla data di morte del secondo resto o ceneri, al momento dell'utilizzo del posto prenotato	Rinnovabili alla scadenza